Causa 95/87

Fiorenzo Contini
contro
Commissione delle Comunità europee

« Irricevibilità »

Ordinanza della prima sezione della Corte del 4 maggio 1988 2537

Massime dell'ordinanza

Dipendenti — Ricorso — Atto che reca pregiudizio — Agente ausiliario che rivendichi la qualità di agente temporaneo — Contratto d'assunzione
(Statuto del personale, artt. 90, n. 2, e 91)

Nel caso dell'agente ausiliario che rivendichi la qualità di agente temporaneo, per il motivo che l'assunzione come ausiliario avrebbe costituito violazione del regime da applicarsi agli altri agenti, l'atto che reca pregiudizio è costituito dal contratto di lavoro iniziale, qualora questo non sia stato modificato, in particolare al momento della proroga.

ORDINANZA DELLA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE
4 maggio 1988 *

Nella causa 95/87,

Fiorenzo Contini, residente a Leggiuno (Italia), ex agente ausiliario della Commissione in servizio presso il Centro comune di ricerca di Ispra, con l'avv. Angelo Ulghieri, del foro di Milano, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Roland Michel, 7, Côte d'Eich,

ricorrente,

contro

* Lingua processuale: l'italiano.

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Marie Wolfcarius, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, assistita dall'avv. Aloyse May, del foro di Lussemburgo, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda diretta a far constatare l'illegittimità dell'atto con cui è stato posto fine al contratto di agente ausiliario del ricorrente, a fargli riconoscere la qualifica di agente temporaneo e a far condannare la Commissione a risarcire il danno da lui subito,

LA CORTE (prima sezione),

composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, R. Joliet e F. Schockweiler, giudici,

avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 1° aprile 1987, il sig. Fiorenzo Contini, ex agente ausiliario della Commissione in servizio presso il Centro comune di ricerca di Ispra, ha proposto un ricorso diretto a far accertare l'illegittimità dell'atto con cui la Commissione ha posto fine al suo contratto di agente ausiliario, a fargli riconoscere la qualifica di agente temporaneo e a far condannare la Commissione a risarcire il danno da lui subito.

2 Il Contini veniva assunto dalla Commissione con contratto del 3 settembre 1985 in qualità di agente ausiliario del Centro comune di ricerca di Ispra per una durata di sei mesi, dal 9 settembre 1985 all'8 marzo 1986. Dopo aver subito una proroga per un nuovo periodo di sei mesi, tale contratto di assunzione scadeva l'8 settembre 1986.

3 Ritenendo di aver sostituito a tempo indeterminato un agente temporaneo riconosciuto dal servizio medico inabile ad occupare tale posto di lavoro, il 2 settembre 1986 il Contini presentava, in forza dell'art. 90 dello statuto, un reclamo in cui chiedeva all'autorità che ha il potere di nomina di rivedere il suo contratto di agente ausiliario e di modificarlo in un contratto di agente temporaneo.

4 Non avendo la Commissione dato risposta a tale reclamo, il Contini ha proposto il presente ricorso.

5 In sede di controreplica, la Commissione ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità del ricorso sostenendo che l'atto lesivo è il contratto di lavoro come agente ausiliario del 3 settembre 1985, e che il reclamo avrebbe dovuto essere presentato entro il termine di tre mesi fissato all'art. 90, n. 2, dello statuto a decorrere dalla stipulazione del contratto.

6 Il ricorrente non ha dato seguito ad un invito della Corte ad esprimersi sulla questione della ricevibilità del suo ricorso relativamente all'osservanza dei termini.

7 Al riguardo, va constatato che nel suo reclamo del 2 settembre 1986, l'interessato contesta, in sostanza, la qualifica di agente ausiliario attribuitagli nel suo contratto.

8 Tale qualifica di agente ausiliario era stata espressamente convenuta nel contratto di lavoro iniziale e, in assenza di modifiche apportate a tale qualifica, in particolare all'atto della proroga di detto contratto, va considerato come atto lesivo il contratto di lavoro iniziale (vedasi sentenza 9 luglio 1987, causa 329/85, Castagnoli, Racc. 1987, pag. 3281).

9 Perchè il ricorso sia ricevibile è necessario, come la Corte ha deciso nella sentenza summenzionata, che il reclamo sia stato presentato entro il termine di tre mesi, fissato all'art. 90, n. 2, dello statuto, successivo all'atto lesivo, ossia il contratto di lavoro come agente ausiliario stipulato il 3 settembre 1985 ed entrato in vigore il 9 settembre 1985.

10 Bisogna constatare che il ricorrente ha presentato il suo reclamo il 2 settembre 1986 e che egli non ha quindi rispettato il termine fissato all'art. 90, n. 2, dello statuto.

11 Il ricorso va, pertanto, respinto in quanto irricevibile.

Sulle spese

12 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, secondo l'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse dai dipendenti della Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

LA CORTE (prima sezione)

così provvede:

1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 4 maggio 1988.

Il cancelliere

J.-G. Giraud

Il presidente della prima sezione

G. Bosco